

COMUNE FIUMICINO

Il SUAP - agricoltura: descrizione e funzionamento

ALLEGATO 1–Glossario

Il glossario si presenta in ordine alfabetico, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **DEFINIZIONI GENERALI**
- **COMPONENTI AZIENDALI**
- **DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA**
- **COMPONENTI DEL PMA**

GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI GENERALI

Azienda agricola	È l'entità territoriale ove si esercitano le attività agricole aziendali condotte dall'impresa agricola nonché le attività multimprenditoriali condotte da un soggetto connesso. Ai fini urbanistico/edilizi e dell'inizio delle attività rurali aziendali, l'azienda agricola deve intendersi, anche sulla base di quanto previsto dell'art.55 comma 5 della L.R. 38/99, quale insieme dei terreni e delle strutture aziendali, ricadenti in un unico Comune, indipendentemente dalle destinazioni individuate delle pianificazioni urbanistiche vigenti.L'azienda deve essere nella disponibilità di una impresa agricola avente i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 55 della L.r. 38/1999 e dell'art. 8 comma 21,della L.r. n. 1/2020.
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)	Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), <i>sono soggetti privati che, pur non appartenendo alla pubblica amministrazione, rispondono ad uno specifico interesse pubblico, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, Tali funzioni si esercitano ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/1990, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai principi dell'ordinamento comunitario.</i> Nell'attuale ordinamento, con i CAA, si attua il principio di "sussidiarietà amministrativa orizzontale", ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa; per rispondere in maniera più efficace ed efficiente alle esigenze del territorio e per poter assicurare tempi certi alla definizione dei procedimenti, in particolare di natura autorizzativa.
Commissione agraria	È la struttura tecnico-amministrativa disciplinata al comma 6 dell'art. 57 L.R. 38/1999 e istituita presso i Comuni. La Commissione agraria è chiamata ad esprimersi in merito a: 1. i PUA di cui agli art. 57 e 57 bis della L.R. 38/1999 comprensivo della verifica inerente il rilascio della certificazione IAP e CD

	<p>prevista nella medesima normativa;</p> <p>2. la superficie funzionale alla realizzazione del PMA, ovvero quella definita quale “superficie asservita” all’art. 55 comma 5 bis della L.R. 38/1999 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti al comma 1 bis dell’art.58 della LR 38/1999;</p> <p>3. gli obblighi e i vincoli di cui agli artt. 57 e 58 della L.R. 38/1999;</p> <p>4. la proposta progettuale preliminare, prevista al comma 22 dell’art. 8 L.R. 1/2020;</p> <p>5. l’inizio attività delle attività rurali aziendali e loro eventuali variazioni, anche con riferimento a quanto disposto all’art. 6 della L.r. 14/2006, purchèeffettuato con tutte le procedure di competenza del SUAP fatta eccezione per quelle afferenti al procedimento unico che prevedano l’approvazione di un PUA;</p> <p>6. il rinnovo del regime di connessione attivato per le attività multimprenditoriali di cui all’art. 9 del regolamento regionale 1/2018;</p> <p>7. a titolo consultivo, per il rilascio delle certificazioni a coltivatori diretti (CD) e ad imprenditori agricoli professionali (IAP) qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 1, e in merito alle comunicazioni preventive afferenti all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende.</p>
Conduzione azienda agricola	<p>si intende l’insieme delle attività gestionali, non riguardanti interventi aziendali, attuate dall’impresa agricola per lo svolgimento delle attività agricole aziendali esercitate nell’ambito dell’azienda agricola e comunque necessarie alla conduzione dell’azienda medesima. Le medesime attività necessarie allo svolgimento delle attività agricole tradizionali sono denominate ricorrenti pratiche agricole, anche ai sensi dell’art.28 della L.r. 29/1997 comma 4 ter, con esclusione degli “interventi liberi” di cui al medesimo comma. Rientrano tra le ricorrenti pratiche agricole anche le modifiche del piano colturale che non comportano interventi aziendali.</p>
Conduzione delle attività multimprenditoriali	<p>Per conduzione ordinaria delle attività multimprenditoriali si intende l’insieme delle attività gestionali che non comportano interventi aziendali, necessarie allo svolgimento delle attività multimprenditoriali da parte del soggetto connesso, nelle sedi dell’azienda agricola.</p>
Direzione Regionale Agricoltura (DRA)	<p>Direzione Regionale competente in materia di agricoltura. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 8 della L.R. 1/2020, la DRA può anche assumere il ruolo di amministrazione procedente, nell’ambito delle procedure autorizzative, anche mediante accordi fra pubbliche amministrazioni stipulati ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990.</p>
Endoprocedimento o atto endoprocedimentale	<p>È una fase o un atto interno a un procedimento, finalizzato all’adozione di un provvedimento parziale necessario al completamento del procedimento medesimo. Gli atti endoprocedimentali possono essere acquisiti all’interno del procedimento attraverso la conferenza di servizi.</p>
Impresa agricola	<p>è l’impresa riconducibile all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice civile. Si definisce professionale, quando condotta da un imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) come definito all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 o da un coltivatore diretto (C.D.), come definito dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957. L’impresa agricola può essere organizzata sia come ditta</p>

	<p>individuale, sia come società di persone o di capitali. L'impresa agricola può essere costituita da più aziende agricole eda più fabbricati aziendali urbani.</p> <p>Ai fini delle presenti linee guida sono considerate quali imprese agricole anche le associazioni tra più imprese comunque denominate, costituite sulla base delle normative vigenti in materia, anche per il perseguimento delle finalità previste al comma 1 dell'art.57 della L.r. 38/1999.</p>
Impresa in un giorno	<p>si intende il portale "impresainungiorno" a supporto dei SUAP di cui all'art.3 del DPR 160/2010, istituito presso le Camere di Commercio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38 della L. 133/2008. Rimane ferma la facoltà, per i Comuni, di avvalersi o meno del portale, come previsto dalla normativa vigente.</p>
Inizio attività	<p>Si intende l'attivazione o la variazione di un'attività rurale aziendale, effettuata mediante le procedure dichiarative o autorizzative previste dall'art. 8 della L.r. 1/2020e con ulteriori procedure individuate all'art.41 delle Linee guida di una attività rurale aziendale, sia da parte di un'impresa agricola nell'ambito della propria azienda, sia nei casi di attività multimpresonditoriali, da parte di un'impresa diversa operante in regime di connessione.</p>
Interventi aziendali	<p>Èl'insieme degli interventi di trasformazione aziendale e di gestione aziendale.</p>
Piano di utilizzazione aziendale (PUA)	<p>Atto di natura endoprocedimentale, previsto dall'art. 57 della L.R. 38/1999, che costituisce lo strumento attuativo del PMA. Nei casi in cui la normativa lo preveda, l PUA è predisposto a cura delle imprese agricole professionali, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della L.R. 38/1999.</p>
Procedimento amministrativo	<p>È la modalità (disciplinata all'art 2 della L. 241/1990) con la quale la pubblica amministrazione definisce e manifesta la propria volontà, o produce gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie mediante atti e attività funzionali all'adozione del <u>provvedimento amministrativo</u> che costituisce l'atto conclusivo del procedimento. Il procedimento amministrativo è la modalità di gestione delle procedure al fine della predisposizione di un provvedimento amministrativo da parte dell'<u>amministrazione procedente</u>.</p>
Procedimento Unico	<p>È il procedimento autorizzativo di riferimento, attivato presso il SUAP (o SUAA, se istituito), per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 38, comma 1, della L. 133/2008. Al pari del procedimento ordinario, il procedimento unico è attivato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Capo IV del DPR 160/2010, ed è inteso anche quale procedura autorizzativa di inizio attività ai sensi dell' art. 8 della L.R. n. 1/2020 e incorpora tutti gli atti amministrativi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni relative alle attività rurali, compresi gli interventi di trasformazione aziendale, con particolare riferimento agli interventi edilizi e di rifunionalizzazione necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali stesse e comunque utili alla gestione dell'azienda agricola. Rientrano, se previsti, tra gli atti amministrativi ricompresi nel procedimento unico, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) e gli atti afferenti agli interventi di gestione aziendale, correlati alle attività rurali aziendali e agli interventi di trasformazione aziendale oggetto del procedimento unico.</p>
Procedura	<p>Consiste in un insieme di attività strutturate, sequenziali e condivise tra coloro che le attuano, finalizzate al conseguimento di un determinato risultato. Nel contesto del SAAR, le procedure rappresentano gli strumenti operativi della normativa che, qualora attivati da soggetti agricoli e da soggetti connessi si configurano quali procedimenti amministrativi.</p>

Procedura autorizzativa	È il procedimento avviato su istanza del soggetto proponente, presso l'amministrazione competente, che si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione stessa.
Procedura dichiarativa	È la procedura attivata dall'istante mediante la presentazione di dichiarazioni, anche tramite strumenti o modulistica predisposti dalla pubblica amministrazione che non comporta l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione precedente.
Programma di miglioramento aziendale (PMA)	È l'iniziativa progettuale presentata dall'impresa agricola finalizzata alla programmazione delle attività rurali aziendali esercitate all'interno dell'azienda agricola, anche non strettamente riconducibili all'introduzione o all'ampliamento di una attività rurale aziendale, come ad esempio per la realizzazione di una nuova abitazione rurale. L'attuazione del PMA nelle sue varie articolazioni è demandata all'attivazione e conclusione di procedimenti amministrativi evasi ciascuno dei quali è disciplinato dalla normativa di riferimento. L'autorizzazione di un PMA che contempli interventi edilizi come precisati al comma 1 bis dell'art. 58 L.R. n. 38/1999 comporta l'istituzione del vincolo sulla superficie aziendale asservita di cui al comma 5 bis dell'art. 55 e dell'art. 76 della L.R. 38/1999. Nel caso ricorra la necessità di approvazione di un PUA, il medesimo PUA è lo strumento attuativo del PMA presentato. Il PMA può essere oggetto di modifiche anche parziali, ovvero per singole componenti della sua articolazione (produttiva, edilizia, infrastrutturale o territoriale).
Sistema autorizzativo per l'agricoltura regionale (SAAR)	È istituito presso la DRA ed è costituito dall'insieme di mezzi tecnici, procedure e risorse umane utile alla gestione delle istanze anche con modalità informatiche e di concerto con altre amministrazioni competenti, ed è competente anche per le pratiche propedeutiche al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione attinenti alle attività rurali aziendali (art. 8 commi 1 e 2 L.r. 1/2020)
Soggetto agricolo	È così denominato, nel contesto del regime di connessione per le attività multimprenditoriali previste dall'art. 54 della L.r. 38/1999 e agli artt. 2 e 3 della L.r. 14/2006, l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 dell'art. 57 L.r. 38/1999.
Soggetto connesso	È così denominato nel contesto del regime di connessione previsto per le attività multimprenditoriali di cui all'art. 54 della L.r. 38/1999 e agli artt. 2 e 3 della L.r. 14/2006, l'imprenditore non agricolo di cui al comma 2 dell'art. 57 bis L.R. n. 38/1999 che esercita attività multimprenditoriali come definite all'art. 3 della L.r. 14/2006.
SUAA Sportello unico delle attività agricole	È una articolazione amministrativa tematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dedicata al comparto agricolo come individuato all'art. 8 commi 5 e 5 bis della L.r. 1/2020 inserita nell'organigramma dell'amministrazione comunale.
SUAP Sportelli Unici per le Attività Produttive	ono strutture istituite presso i Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m), del DPR 160/2010 che costituiscono il punto unico di accesso per il richiedente rispetto a tutte le vicende amministrative, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento svolgendo una funzione riconosciuta anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2002, facilitando e riducendo i tempi dello svolgimento delle procedure. Nel contesto del SAAR (Sistema Autorizzativo per l'Agricoltura Regionale), i SUAP comunali possono: a. prevedere al proprio interno la istituzione di uno Sportello Unico delle Attività Agricole (SUAA); b. essere gestiti dai Comuni in forma associata.

Sussidiarietà amministrativa orizzontale	Si distingue dalla “sussidiarietà verticale”, che riguarda esclusivamente i soggetti istituzionali, per il ruolo attribuito, nell’ambito del Sistema Autorizzativo per l’Agricoltura Regionale (SAAR), ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui alle relative voci del glossario: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e Commissioni Agrarie, per la gestione delle procedure amministrative con particolare riferimento a quelle di competenza degli Sportelli Unici della Attività Produttive (SUAP).
Strumenti nazionali di semplificazione	Si intendono gli strumenti previsti da normative nazionali, finalizzati a garantire certezza giuridica, semplificazione e riduzione dei tempi autorizzativi. Rientrano tra tali strumenti: a) Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP); b) La conferenza dei servizi CDS; c) Le autocertificazioni, ovvero strumenti dichiarativi validi ai sensi degli artt. 18 e 18-bis della L. 241/1990, compresi quelli previsti dall’art. 8, comma 17, della, inclusi gli strumenti dichiarativi di cui all’art.8 comma 17 della L.r. 1/2020; d) Le procedure autorizzative uniche, che consentono l’autorizzazione simultanea di più interventi da parte delle amministrazioni competenti; vi rientra, tra le altre, il Procedimento Unico (PU); e) Gli accordi tra amministrazioni stipulabili sulla base dell’art.15 della L. 241/90 e dell’ art.8 comma 3 della L.r. 1/2020; f) I Centri di Assistenza Agricola (CAA).

GLOSSARIO DELLE COMPONENTI AZIENDALI

Centri aziendali	Si intendono come l'insieme di fabbricati aziendali concentrati in un ambito circoscritto dell'azienda agricola, in rapporto funzionale tra loro. Se il centro aziendale è costituito da fabbricati aziendali urbani, lo stesso è denominato centro aziendale urbano; se i fabbricati aziendali sono nell'azienda agricola ma non riconducibili a un centro aziendale come sopra definito, sono denominati fabbricati aziendali singoli.
Corpi aziendali	Sono le parti di cui si compone l'azienda, siano esse contigue (non costituiscono divisioni di compendi le strade, i fossi o altri elementi di separazione di natura infrastrutturale) oppure non contigue purché localizzate all'interno dello stesso territorio comunale. L'azienda agricola può essere composta da uno o più corpi aziendali.
Fabbricati aziendali	Sono gli edifici, i manufatti e le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali nonché gli annessi agricoli strumentali di cui all'art. 57, comma 3, e all'art. 55, comma 5 quater, della L.r.38/1999.
Immobili aziendali	Sono l'insieme: a)dei terreni; b)dei fabbricati aziendali e delle ulteriori strutture aziendali per le quali è presente o è prevista l'attribuzione di specifico identificativo catastale ai sensi del R.D. 652/1939 e del DM 28/1998
SAT	È la superficie agricola totale dell'azienda, intesa come la sua estensione complessivamente comprendente anche eventuali corpi aziendali non contigui, ma con esclusione dei fabbricati aziendali urbani.
SAU	È la superficie aziendale effettivamente utilizzabile per le attività agricole tradizionali. Sono escluse dal calcolo della SAU: la superficie boscata, le tare, le superfici multifunzionali e quelle multimprenditoriali.
Superfici a destinazione agricola	Superfici dell'azienda agricola ricadenti all'interno delle zone omogenee E di cui al DM 1444/68 o in altre zone della pianificazione urbanistica comunale che individuano discipline d'uso previste anche per le zone omogenee "E" con particolare riferimento agli art. 55, 57 e 57 bis della L.r. 38/1999.
Superfici a vocazione agricola	Superfici dell'azienda agricola comunque utilizzate o utilizzabili per attività agricole non ricadenti in zone omogenee E di cui al DM 1444/68, comunque denominate nella pianificazione comunale.
Superfici multifunzionali	Superfici dell'azienda agricola dedicate allo svolgimento delle attività multifunzionali.
Superfici multimprenditoriali	Superfici dell'azienda agricola esclusivamente ricadenti all'interno delle superfici a destinazione agricola dedicate allo svolgimento delle attività multimprenditoriali.
Superficie boscata	Superficie dell'azienda agricola coperta da vegetazione forestale e classificata come bosco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/2002; eventualmente soggetta anche alle disposizioni del Testo Unico Forestale (D.Lgs. 34/2018), ove applicabile; la superficie boscata come sopra definita può essere oggetto di attività agricole tradizionali di silvicoltura e di attività di diversificazione agricola. Ai fini edificatori, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, comma 9, delle NTA del PTPR del Lazio, la superficie boscata non è computabile ai fini della determinazione dell'unità minima aziendale, del lotto minimo né degli indici edificatori di cui all' art. 55 comma 5, comma 5 quater lettera b) e comma 6 della L.r. 38/1999.
Tare	Superfici dell'azienda agricola di pertinenza delle strutture aziendali non ricadenti nella SAU, nella superficie boscata, nelle superfici multifunzionali e nelle superfici multimprenditoriali.

GLOSSARIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA

Documentazione amministrativa	Sono gli atti amministrativi strettamente necessari alla valutazione dell'istanza presentata. Attengono a tale documentazione anche i titoli abilitativi di inizio attività già in essere e gli atti amministrativi
Documentazione dell'istanza	È l'insieme della modulistica, della documentazione amministrativa, degli elaborati tecnici, di altri elaborati previsti da specifica normativa, che formano, in modo completo o parziale, la documentazione presentata in sede di istanza
Elaborati tecnici di valutazione	Sono gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, sulla scorta della modulistica tecnica predisposta dal SAAR o dall'amministrazione precedente, funzionali alla valutazione tecnico/amministrativa dell'istanza. Tali elaborati, costituiti da grafici e/o relazioni descrittive, sono predisposti sulla base degli elementi riferiti alle competenze dell'amministrazione precedente e delle amministrazioni competenti nel rilascio degli atti endoprocedimentali, con l'esclusione, salvo diversi accordi, di quelli prestabiliti in forza di specifica norma di legge di cui alla voce successiva del presente glossario.
Elaborati previsti da specifica normativa	Sono gli elaborati tecnici prestabiliti da specifica norma di legge, idonei alla valutazione di previsioni progettuali in rapporto a specifiche prerogative di tutela o particolari obiettivi delle amministrazioni competenti. Rientrano tra questi, a titolo di esempio non esaustivo: 1. la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 in attuazione dell'art.146 del Dlgs 42/2004; 2. la Valutazione di incidenza (VincA) di cui alla DGR 38/2022 per le aree interessate dalla presenza di Rete Natura 2000;
Modulistica di presentazione	È la modulistica predisposta dal SAAR o dall'amministrazione precedente, compresa quella relativa a procedure di natura dichiarativa, ai fini della presentazione dell'istanza.

GLOSSARIO DELLE COMPONENTI DEL PMA

Componente edilizia	È la componente relativa a: 1. realizzazione di interventi edilizi sulle strutture aziendali, con l'esclusione delle infrastrutture aziendali; 2. rifunzionalizzazioni e cambi di destinazione, effettuati anche in assenza di interventi edilizi ancorché liberi e temporanei, nonché introduzione delle attività agrituristiche nella abitazione dell'imprenditore, effettuata anche senza interventi edilizi, interventi liberi e interventi temporanei; 3. varianti urbanistiche di destinazione d'uso dei suoli.
Componente infrastrutturale	È la componente riferita alle infrastrutture aziendali e ai relativi impianti di servizio nonché agli interventi edilizi ancorché temporanei necessari alla loro realizzazione.
Componente produttiva	È riferita alle attività rurali aziendali presenti nell'azienda agricola e/o oggetto di introduzione e/o di variazione.
Componente territoriale	È la componente riguardante le relazioni e interconnessioni tra interventi di trasformazione aziendale e disposizioni inerenti a specifiche prerogative di tutela, quale quella paesaggistica, archeologica o ambientale. Rientrano in questa componente gli elaborati previsti da specifica normativa.